

Regione PIEMONTE	Comune di STRAMBINO Riordino del settore del commercio su aree pubbliche Ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99
DGR n° 32-2642 2 APRILE 2001	
	Delibera C.C n° 28 del 2002 divenuta esecutiva il
	Titolo dell'elaborato:
C	Regolamentazione delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori effettuate: nel mercato nelle fiere nei posteggi fuori mercato

INDICE

CAPO I NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

CAPO II SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: IL MERCATO

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 2 – Caratteristiche del mercato.

Articolo 3 – Orari di mercato

Articolo 4 – Aree di riserva.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità.

Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato .

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

Articolo 13 – Scambio di posteggio.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.

Articolo 16 – Sostituzione nell'autorizzazione.

Articolo 17 – Modalità di rassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

Articolo 18 – Commissione di mercato.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 19 – Aree destinate ai produttori agricoli.

Articolo 20 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

Articolo 21 – Subingresso nel posteggio

Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio.

Articolo 23 – Scambio di posteggio.

Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 25 – Assenze degli agricoltori.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

Articolo 27 – Collocamento delle derrate.

Articolo 28 – Divieti di vendita.

Articolo 29 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

Articolo 30 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.

Articolo 31 – Utilizzo dell'energia elettrica.

Articolo 32 – Furti e incendi.

Articolo 33 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 34 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

Articolo 35 – Preposti alla vigilanza.

SANZIONI

Articolo 36 – Sanzioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 – Disposizioni finali.

SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 38 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.

Articolo 39 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.

Articolo 40 – Dimensioni dei posteggi.

Articolo 41 – Aree di riserva.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 42 – Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.

Articolo 43 – Criteri di assegnazione dei posteggi in aree alternative.

Articolo 44 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.

Articolo 45 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti.

Articolo 46 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.

Articolo 47 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

Articolo 48 – Scambio di posteggio in aree alternative.

Articolo 49 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.

Articolo 50 – Obblighi dei venditori.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 52 – Aree alternative destinate agli agricoltori.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 53 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.

VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 54 – Preposti alla vigilanza.

SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 55 – I mercati a cadenza ultramensile di STRAMBINO oggetto del presente Regolamento.

Articolo 56 – Orari di mercato

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 57 – Accesso degli operatori al mercato.

Articolo 58 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

Articolo 59 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

Articolo 60 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

Articolo 61 – Domande per la concessione di posteggio sul mercato.

Articolo 62 – Assegnazione dei posteggi.

Articolo 63 – Assegnazione dei posteggi vacanti.

Articolo 64 – Obblighi dei venditori.

Articolo 65 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

Articolo 66 – Rimandi.

Articolo 67 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.

Articolo 68 – Causa di forza maggiore.

CAPO I

NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642, il Comune di STRAMBINO intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli:

- a) nel mercato
- b) nelle fiere
- c) nei posteggi singoli
- d) nei gruppi di posteggi
- e) nelle zone di sosta prolungata

1.2 Il Regolamento prevede una sezione specifica ognuna delle forme di vendita sopra indicate.

CAPO II

SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: I MERCATI A CADENZA SETTIMANALE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 2 – I mercati di STRAMBINO oggetto del presente Regolamento.

2.1 I mercati di STRAMBINO che si svolgono con cadenza settimanale – da ora in poi denominati mercati oggetto del Regolamento – opportunamente restituiti – sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO o MESE	Posteggi Numero	Assegnazione	MERCEOLOGIA
Via Cotonificio	Giovedì	70	Decennale	Mista

2.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata “ Riordino del settore del commercio su aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi.

2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 3 – Orari di mercato

3.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 8, 15 nel periodo invernale e nel periodo estivo. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato;

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6, 00;

c) orario di inizio della vendita:

Alimentari dalle ore 7, 30

Extralimentari dalle ore 7, 30

d) orario di cessazione della vendita:

la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 12, 00 e non oltre le ore 13,00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 15, 00.

3.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

3.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

Articolo 4 – Aree di riserva.

4.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.

5.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3.

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

6.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

7.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità.

8.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A prevista dal D.L.vo 114/98 rilasciata dal Comune di STRAMBINO.

8.2 Ai sensi del Titolo VI Capo I Sezione I punto 1 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 sarà effettuata la conversione delle autorizzazioni in vigore precedentemente rilasciate ai sensi della Legge 112/91. Pertanto tutti i commercianti su area pubblica assegnatari di posteggio sul mercato saranno regolarizzati con i titoli previsti dalla DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

8.3 Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di STRAMBINO.

8.4 L'attuale configurazione territoriale del mercato non consente di prendere in considerazione nessuna modifica alla dimensione fissata del posteggio anche se di lieve entità.

Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.

9.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale titolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

10.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci. A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

10.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

10.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

10.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

11.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642. 2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.

12.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

Articolo 13 – Scambio di posteggio.

13.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

14.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.

15.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

15.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

15.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

15.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

15.5 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

Articolo 16 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

16.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 17 – Modalità di rassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

17.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato la riassegnazione dei posteggi avviene mediante apposita graduatoria redatta in base ai seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze cumulate e consolidate sul mercato;
- b) a parità di presenza si considera l'anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte;
- c) a parità ulteriore si considera l'anzianità della autorizzazione esibita;
- d) da ultimo si considera la priorità cronologica di presentazione della domanda.

Articolo 18 – Commissione di mercato.

18.1 Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati non è istituita alcuna commissione consultiva.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 19 – Aree destinate agli agricoltori.

19.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie nel seguente modo:

Area	Giorno	Banchi numero	Superficie in mq.	Misure in mq.
Via Cotonificio				
Zona agricoltori	giovedì	15	240	4 x 4

Articolo 20 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

20.1 Le domande per la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune devono essere spedite all'ufficio Commercio per l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale e se non si potesse procedere a assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le stesse saranno inserite in un elenco e considerate valide fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

20.2 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita Iva ed anche mediante l'inoltro di un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza all'interessato che attesti:

- a) il tipo di coltivazione o allevamento prevalente realizzato dal produttore,
- b) la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l'allevamento dei prodotti posti in vendita,

20.3 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti e di sanzioni.

20.4 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei soli prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi.

Articolo 21 – Subingresso nel posteggio.

21.1 E' consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio.

22.1 L'unico motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello "status" di agricoltore ai sensi della normativa vigente.

Articolo 23 – Scambio di posteggio.

23.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato.

Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.

24.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 25 – Assenze degli agricoltori.

25.1 Le assenze degli agricoltori – opportunamente comunicate – non comportano alcuna decadenza dall'assegnazione del posteggio.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

26.1 Ogni operatore commerciale assegnatario di posteggio sull'area mercatale di STRAMBINO, deve regolarmente esporre i cartellini e/o i listini dei prezzi praticati e deve essere in grado – su richiesta – di descrivere puntualmente i prodotti venduti in ordine all'approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi.

Articolo 27 – Collocamento delle derrate.

27.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

27.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

27.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Articolo 28 – Divieti di vendita.

28.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

28.2 Non possono essere venduti se non i prodotti contenuti nelle tabelle merceologiche del settore alimentare.

28.3 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.

Articolo 29 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

29.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

Articolo 30 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.

30.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e – in modo particolare – il suolo e l'arredo urbano.

Articolo 31 – Utilizzo dell'energia elettrica.

31.1 E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e dell'Ente erogatore.

Articolo 32 – Furti e incendi.

32.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sul mercato.

Articolo 33 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

33.1 E' ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato all'Articolo 3.1 sub. a) oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita all'Articolo 3.1 sub. d).

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 34 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

34.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

34.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune .

34.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.

VIGILANZA MERCATO

Articolo 35 – Preposti alla vigilanza.

35.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il servizio di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- 1 - garantire l' ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- 2 - assegnare i posti vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull' attività commerciale,
- 5 - garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.

SANZIONI

Articolo 36 – Sanzioni.

36.1 Secondi l'articolo 29 del D.L.vo 114/1998 comma 1 chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 Euro a 15.493,68 Euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

36.2 Secondo l'articolo 29 del D.L.vo 114/98 comma 2, chiunque violi le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 Euro a 3.098,76 Euro.

36.3 Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51,65 Euro a 309,9 Euro. All'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione con il pagamento in misura ridotta secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge 689-1991.

DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

Articolo 37 – Disposizioni finali.

37.1 Il decennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di riordino.

37.2 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente delibera anche dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

37.3 Se il mercato viene a coincidere con una festività infrasettimanale, ne è consentito lo svolgimento se la festività rientra tra le previsioni del calendario annuale delle deroghe o fra le festività del mese di dicembre. Altrimenti il Comune ne può anticipare o posticipare lo svolgimento, se non vi ostino preminenti motivi di pubblico interesse.

37.4 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva potranno essere fissate altre soluzioni sentita la Commissione di cui all'articolo 18 del presente Regolamento

SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 38 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.

38.1 I posteggi fuori mercato di STRAMBINO – da ora in poi denominati posteggi in aree alternative – vengono distinti in posteggi assegnati decennialmente e posteggi assegnati temporaneamente.

38.2 Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dieci anni è fissato in numero totale di 0.

38.3 Il numero dei posteggi fuori mercato concessi in modo temporaneo è fissato in numero totale di 0.

38.4 Le aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di ogni singolo posteggio, potranno essere fissate come consentito dall'articolo 5 comma 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799 - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - in via successiva contestualmente all'adozione di provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.

Per il resto, si procede a fissare fin d'ora una serie di regole utili.

Articolo 39 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.

39.1 La vendita nei posteggi in aree alternative con assegnazione decennale dovrà avvenire secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area sede di posteggio entro e non oltre le ore 8.15.

Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole di seguito stabilite;

b) orario di inizio e cessazione della vendita:

Alimentari	dalle ore 7,30 alle ore 13,00
Extralimentari	dalle ore 7,30 alle ore 13,00

39.2 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della Legge 367/2000

Articolo 40 – Dimensioni dei posteggi.

40.1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate dal provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.

40.2 Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio in aree alternative. L'eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.

Articolo 41 – Aree di riserva.

41.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree alternative al mercato saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 42 – Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.

42.1 L'accesso alle aree dei posteggi in aree alternative è consentito agli operatori commerciali assegnatari del posteggio stesso e agli operatori cosiddetti spuntisti esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 38.

Articolo 43 – Criteri di assegnazione dei posteggi in aree alternative.

43.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio in aree alternative con assegnazione decennale è necessario essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal D.L.vo 114/98, mentre per ottenere la concessione di un posteggio in aree alternative con assegnazione temporanea è necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 44 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.

44.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio in aree alternative, il rilascio dell'autorizzazione temporanea e le relative concessioni devono seguire le disposizioni fissate nelle procedure richiamate nell'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 45 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti.

45.1 I posteggi in aree alternative non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 39 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul posteggio stesso quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di attrezzature e merci.

A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

45.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

45.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

45.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

Articolo 46 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.

46.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

Articolo 47 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

47.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

Articolo 48 – Scambio di posteggio in aree alternative.

48.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio in aree alternative tra operatori assegnatari di posteggio fuori mercato.

Articolo 49 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.

49.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio in aree alternative per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 41 del

presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione del posteggio indisponibile.

Articolo 50 – Obblighi dei venditori.

50.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posteggio in aree alternative loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

50.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

50.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

50.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

50.5 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 52 – Aree alternative destinate agli agricoltori.

52.1 Non sono previste aree alternative espressamente destinate agli agricoltori.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 53 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.

53.1 Valgono in quanto compatibili, le regole fissate agli articoli 18, da 25 a 33 e 35 del presente Regolamento.

VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 54 – Preposti alla vigilanza.

54.1 Preposto alla vigilanza sui posteggi in aree alternative è il Servizio di Polizia Municipale.
Ad esso compete:

- 1 - garantire inizio e fine delle vendite sui posteggi stessi,
- 2 - assegnare i posteggi vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,

SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA UTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 55 – I mercati a cadenza ultramensile di STRAMBINO oggetto del presente Regolamento.

55.1 I mercati a cadenza ultramensile di STRAMBINO – opportunamente restituiti e istituiti – sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO o MESE	Posteggi Numero	Assegnazione	Merceologie
Via Cotonificio, Via Piemonte, Piazza Don L. Vesco, Corso Italia	1 giovedì di maggio	65	Durata della manifestazione	Mista
Piazza della Repubblica, Via Piemonte, Piazza Don L. Vesco, Corso Italia, Via Madonna del Rosario, Via Panetti	lunedì di ottobre dopo la 4.a domenica di ottobre	115	Durata della manifestazione	Mista
Piazza Don L. Vesco, Via Madonna del Rosario	Domenica di Carnevale	8	Durata della manifestazione	Specializzate

55.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici – come indicato – nella deliberazione del Consiglio Comunale titolata “ Riordino del settore del commercio su aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi”, vengono definite e confezionate di volta in volta secondo le necessità e il numero dei partecipanti.

55.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 56 – Orari di mercato

56.1 Il mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino delle aree di vendita su area pubblica:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 7, 00 nel periodo invernale e nel periodo estivo . Si stabiliscono le ore 9,00 per il solo mercato n.3. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato;

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6, 00; Si stabiliscono le ore 8,00 per il solo mercato n.3

c) orario di inizio della vendita:

mercati nn.1 e 2

Alimentari dalle ore 7, 30

Extralimentari dalle ore 7, 30

mercato n.3

Alimentari dalle ore 9,30

Extralimentari dalle ore 9,30

d) orario di cessazione della vendita:

la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 15, 00 e non oltre le ore 16,00 nel periodo invernale e le ore 17.00 nel periodo estivo;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 17, 00 nel periodo invernale e le ore 18.30 nel periodo estivo.

56.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

56.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 57 – Accesso degli operatori al mercato.

57.1 L'accesso alle aree di mercato a cadenza ultramensile è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 56.

Articolo 58 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

58.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 59 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

59.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 60 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

60.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere un operatore pure se proveniente da tutto il territorio nazionale in possesso di una autorizzazione di tipo A o di tipo B previste dal D.L.vo 114/98.

Articolo 61 – Domande per la concessione di posteggio sul mercato.

61.1 Le domande di partecipazione alla manifestazione redatte in bollo, sono inoltrate unicamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento – al Comune di STRAMBINO – Ufficio Commercio – per l'esame di competenza entro e non oltre 60 giorni prima dello svolgimento della stessa.

61.2 Nella domanda di assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario indicare gli estremi dell'autorizzazione con cui si intende partecipare.

61.3 Le domande dovranno infatti contenere:

- generalità o ragione sociale del richiedente;
- indirizzo del richiedente;
- nazionalità del richiedente;
- estremi completi dell'autorizzazione utilizzata per partecipare;
- CCIAA, data e numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- specializzazione merceologica principale trattata;
- dimensioni posteggio

61.4 L'autorizzazione ha validità esclusivamente per la durata del mercato a cadenza ultramensile..

Articolo 62 – Assegnazione dei posteggi.

62.1 Per l'assegnazione dei posteggi fissati sul mercato viene redatta apposita graduatoria definita in base ai seguenti criteri:

- e) maggiore numero di presenze cumulate e consolidate attraverso la graduatoria attuale delle due manifestazioni;
- f) a parità di presenza si considera l'anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte;
- g) a parità ulteriore si considera l'anzianità della autorizzazione esibita;
- h) da ultimo si considera la priorità cronologica di presentazione della domanda.

Articolo 63 – Assegnazione dei posteggi vacanti.

63.1 Per l'assegnazione dei posteggi non occupati entro l'orario di lavoro e disponibili per l'assegnazione giornaliera, si procede in base ai seguenti criteri:

- a) secondo l'ordine cronologico al soggetto che ha presentato domanda, ma che non ha ottenuto l'assegnazione per esaurita disponibilità nelle fasi di assegnazione ufficiale;
- b) indi a coloro che abbiano il maggiore numero di presenze sul mercato consolidate attraverso la graduatoria attuale della manifestazione;
- c) a parità di presenza si considera l'anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte;

63.2 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

Articolo 64 – Obblighi dei venditori.

64.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

64.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

64.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

64.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

64.5 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

Articolo 65 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

65.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 66 – Rimandi.

66.1 Per quanto applicabili si rimanda alle disposizioni comuni del presente Regolamento di cui agli articoli dal 26 al 32 oltre che alle norme relative ai "Canoni e alle tasse di posteggio", alla "Vigilanza" e alle "Sanzioni".

Articolo 67 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.

67.1 Sono motivo di decadenza di concessione del posteggio e conseguente esclusione dal mercato a cadenza ultramensile, il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 68 – Causa di forza maggiore.

68.1 Per causa di forza maggiore ma anche per motivi indipendenti dal Comune il mercato, può cambiare data o anche essere soppresso o ridotto in tutto o in parte senza che ciò possa costituire causa di responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale.